

COMUNE DI PRAGELATO

Area servizi manutentivi, patrimonio, ambiente, energia

COMPENSORIO DI PASCOLO

“ALLEVE’-VILLARDAMOND”

CAPITOLATO

**PER LA CONCESSIONE PRECARIA DEL
COMPENSORIO DI PASCOLO “ALLEVE’-
VILLARDAMOND” PER LE STAGIONI ESTIVE DAL
2023 AL 2028.**

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI MANUTENTIVI,
PATRIMONIO, AMBIENTE, ENERGIA
Serena Albis

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto la concessione precaria del comprensorio di pascolo, terreni di proprietà comunale, "ALLEVE'-VILLARDAMOND", sito in territorio del Comune di Pragelato, per le stagioni di pascolo dal 2023 al 2028 da affidarsi secondo le modalità, forme e norme del presente Capitolato.

L'alpeggio comunale è composto da terreni di proprietà comunale per il pascolo come da allegata planimetria e tabella con le superfici effettivamente in disponibilità e pascolabili.

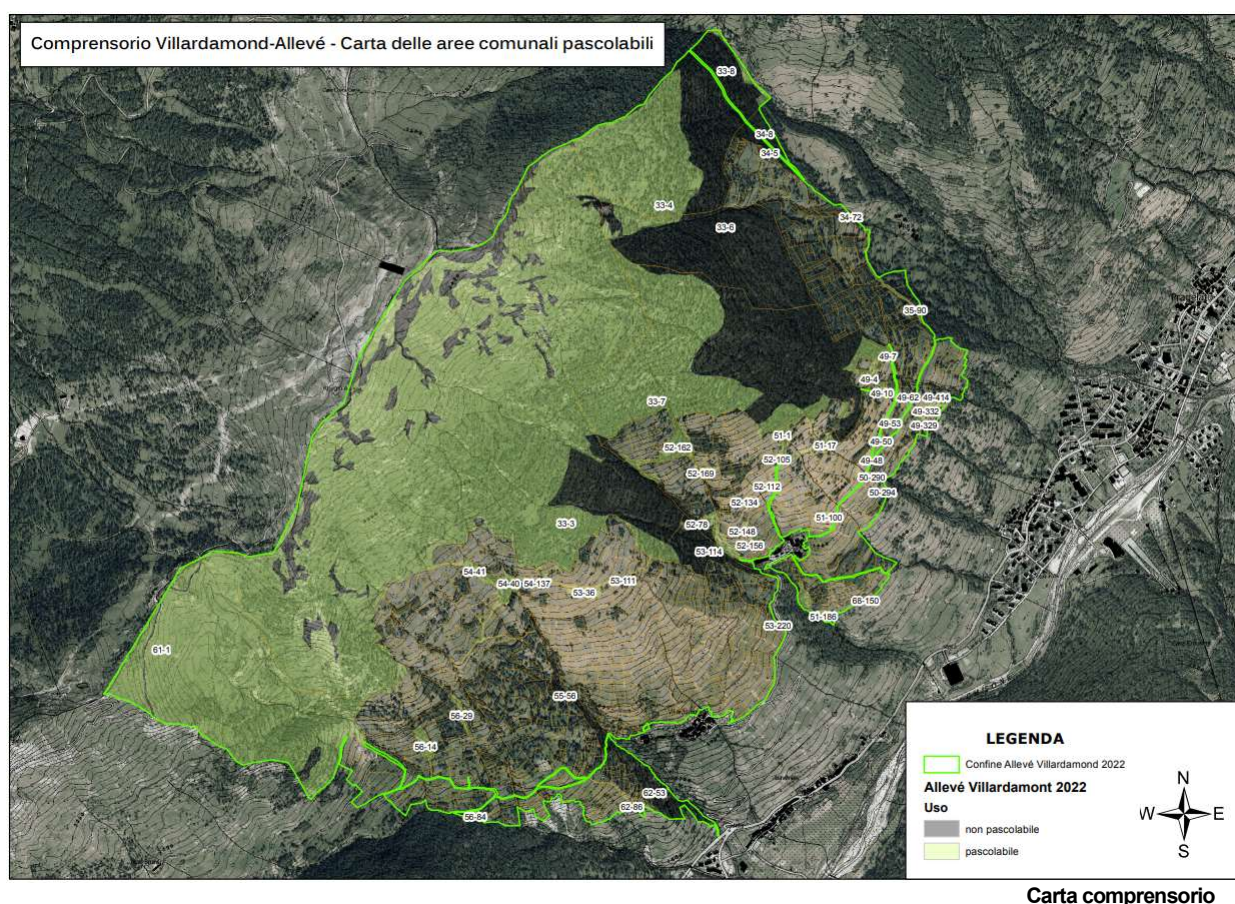
L'affidamento in concessione avverrà con il sistema dell'asta pubblica a norma dell'art.3 del R.D. 18.11.1923 n.2440 e degli artt.37 e 63 del relativo regolamento di attuazione e approvato con R.D. 23.05.1924 n.827 e secondo le disposizioni del Bando di gara.

Alla prima monticazione verrà redatto tra le parti un verbale di presa in carico del comprensorio di pascoli, relativamente ai terreni di pascolo di proprietà comunale, da parte del Concessionario. Al termine della durata del contratto verrà redatto un verbale di riconsegna dei terreni di pascolo di proprietà comunale, oggetto del comprensorio, con annessa constatazione delle condizioni d'uso e di manutenzione.

La concessione in oggetto non è soggetta al diritto di prelazione in quanto le proprietà comunali si intendono concesse a titolo precario poiché gravate da uso civico.

Art.2 - U.B.A. PASCOLABILI E SUPERFICI PASCOLABILI COMUNALI

I terreni per il pascolo oggetto del presente Capitolato sono esclusivamente quelli di proprietà comunale.



Elenco particelle comunali oggetto della concessione:

FOGLIO	PARTICELLA	lordo ha	netto ha
33	3	178.7502	105.8984
33	4	26.6292	12.0912
33	6	20.7773	1.6982
33	7	49.3677	14.5704
33	8	4.3784	0.5984
34	5	1.0147	0.0000
34	72	0.0385	0.0000
34	8	0.9577	0.0000
35	90	0.4588	0.2294
49	10	0.0914	0.0457
49	329	0.0338	0.0270
49	332	0.4150	0.4150
49	4	0.5177	0.2589
49	414	0.0427	0.0214
49	48	0.0216	0.0216
49	50	0.0744	0.0744
49	53	0.0362	0.0362
49	62	0.0755	0.0755
49	7	0.1638	0.0819
50	290	0.1118	0.0614
50	294	0.0565	0.0565
51	1	0.4301	0.2151
51	100	0.1342	0.1342
51	17	0.6720	0.4173
51	186	0.7200	0.5760
52	105	0.0625	0.0500
52	112	0.0414	0.0414
52	134	0.0810	0.0810
52	148	0.1333	0.1333
52	156	0.0484	0.0484
52	162	1.2365	0.6183
52	169	0.2371	0.2371
52	181	0.0082	0.0082
52	78	2.4010	1.0102
53	111	0.3628	0.3628
53	114	3.4928	0.2001
53	220	0.0120	0.0120
53	36	0.3773	0.3773
54	137	0.1874	0.1874
54	40	0.3561	0.2849
54	41	1.5494	1.1752
55	56	1.4734	0.0000
56	14	0.5634	0.2817
56	29	0.2747	0.2747

56	84	0.2129	0.1162
61	1	43.2752	36.7618
62	53	3.1605	0.0000
62	86	0.1620	0.1620
68	150	0.0266	0.0266
COMUNALE Totale		345.7051	180.0544

Ritenuto di adottare e utilizzare, per il comprensorio di pascolo in oggetto i dati, in riferimento alle superfici pascolabili e ai carichi UBA comunali, espressi dal Piano Pastorale Aziendale compilato nella precedente concessione e conformi alle disposizioni del vigente Piano Forestale Aziendale:

COMPRESORIO	ESTENSIONE SUPERFICIE PASCOLABILE COMUNALE [ha]	UBA SU PROPRIETA' COMUNALE [N.]	ESTENSIONE SUPERFICIE PRIVATA [ha]	UBA SU PROPRIETA' PRIVATA N.]	UBA TOTALI
ALLEVE' - VILLARDAMOND	180.05	120	184.62	210	330

I carichi indicati dovranno essere confermati dalla compilazione dei Piani Pastoral Aziendali e/o loro aggiornamenti, che dovranno essere consegnati entro il 30/04/2024. All'atto della consegna della domanda di partecipazione alla gara dovrà essere consegnato impegno scritto di un professionista alla realizzazione di quanto richiesto.

La conversione numero capi/UBA avviene mediante i coefficienti indicati dalla Regione Piemonte e riportati nel Regolamento Pascoli del Comune di Pragelato art. n. 13, comma 1.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Il concessionario dovrà essere proprietario di almeno il 70% dei capi da pascolare e potrà condurre in affidamento la restante parte per rientrare nei limiti imposti dal presente articolo.

Art.3 - DESCRIZIONE ED AMMONTARE DELLA CONCESSIONE DI PASCOLO

La concessione comprende i terreni esclusivamente di proprietà comunale.

L'Amministrazione comunale non garantisce l'utilizzo dei terreni messi a disposizione, pertanto qualora alcune parti dei terreni non siano, per l'intera durata dell'affitto, utilizzabili, nulla sarà dovuto dal Comune ad eventuale indennizzo.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, prima dell'aggiudicazione e/o per tutta la durata della concessione la facoltà di sottrarre alla gestione in oggetto, uno o più terreni, nel caso in cui gli stessi non siano utilizzabili per giustificati motivi sopravvenuti, senza che l'affittuario possa richiedere al Comune a qualunque titolo risarcimento od indennizzo alcuno.

Inoltre l'Amministrazione si riserva l'eventuale utilizzo dei terreni facenti parte della concessione durante la stagione invernale.

Art.4 - DURATA DELLA CONCESSIONE E MONTICAZIONE ANNUALE

La durata della concessione sarà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna sino al termine della stagione estiva di monticazione 2028.

Il periodo di pascolo, monticazione e demonticazione, è consentito come previsto dal Regolamento Forestale vigente.

La concessione è a titolo precario insistendo su una parte dei terreni concessi l'uso civico, pertanto ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, il Comune può

recedere in tutto o in parte dalla concessione mediante preavviso non inferiore a sei mesi nell'ipotesi che i terreni rientranti nel patrimonio comunale indisponibile in quanto soggetti ad uso civico, debbano essere improcrastinabilmente destinati al fine per il quale è posta l'indisponibilità.

Art.5 - NORME GENERALI E SUBCONCESSIONI

Come indicato nell'Art. 42 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione degli animali il concessionario dovrà presentare al Comune copia del modello sanitario attestante l'elenco dei capi monticati e il pascolo di destinazione. Il presente documento va consegnato all'Ufficio di polizia Locale in Prigelato. E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere a terzi la concessione ottenuta. L'inottemperanza di tale divieto sarà causa immediata di revoca della concessione. Tale fattispecie verrà applicata anche nel caso in cui le proprietà comunali vengano cedute a terzi per presentazione di domande di contribuzione.

Il concessionario inoltre prende atto che i terreni di cui alla concessione come riportati nell'elenco delle particelle se sono soggetti ad uso civico accetta che la concessione sia a titolo precario e risolubile dal Comune in qualunque momento si verifichi la necessità dell'uso pubblico da parte della collettività locale dei terreni stessi, senza che nulla sia dovuto allo stesso a titolo di indennizzo. In caso di risoluzione della concessione per i motivi sopra esposti, il Comune si impegna a far concludere la stagione di monticazione in corso al momento in cui sorgono le cause di risoluzione.

La risoluzione della concessione comporterà per il Comune l'acquisizione della cifra annua di aggiudicazione proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo.

Art.6 - REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta su carta legale dovrà essere inviata a questo Comune nei modi e nei termini prescritti dall'Avviso di appalto.

All'offerta dovranno essere allegati i documenti indicati nell'Avviso di appalto.

Art.7 - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo base di gara pari ad € 6.000,00 è così calcolato:

**COMPENSORIO DI PASCOLO ALLEVE'-VILLARDAMOND
120 UBAX50,00€ = 6.000,00 €/ANNO**

con possibilità di un rialzo max pari al 30% al fine di evitare rialzi troppo alti tali da non garantire una qualitativa gestione del pascolo.

Il concessionario dovrà versare l'importo annuo del canone di aggiudicazione, in due rate, la prima pari al 50% dell'importo di aggiudicazione prima dell'inizio della transumanza in alpeggio, la seconda a saldo entro il 31 agosto del relativo anno solare.

Art.8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga, a proprie spese, a:

- presentare in sede di gara eventuale disponibilità di proprietà privata all'interno dei comprensori per i quali si presenta l'offerta. Sono ammesse esclusivamente le particelle (o loro porzioni) che rispondano a TUTTI e tre i seguenti requisiti:
 - Particelle di proprietà privata in disponibilità con titoli di conduzione riconosciuti da Arpea nell'ultima versione del "Manuale del Fascicolo Aziendale" di cui il richiedente **ha titolo valido alla data di pubblicazione del bando di gara.**
 - Particelle (o loro porzioni) di proprietà privata indicate nel Fascicolo aziendale nella colonna "Occ. Suolo" con le qualità riconducibili a "Pascolo tara 0%", "Pascolo tara 20%" e "Pascolo tara 50%" (non sono ammessi altri usi del suolo).

- Particelle afferenti esclusivamente ai fogli di mappa compresi all'interno del comprensorio di pascolo per il quale si concorre.

In sede di gara dovrà essere presentato elenco delle particelle di proprietà privata all'interno del comprensorio di pascolo interessato rispondenti ai tre requisiti sopra elencati. L'elenco deve riportare, sotto forma di tabella, per ogni particella: comune, n. foglio, n. particella, tipologia del titolo di conduzione, occupazione del suolo (cioè pascolo tara 0%, 20% o 50%), superficie netta in ettari (come riportata nella colonna "Sup. netta" del fascicolo aziendale, 4 cifre decimali). Occorre inoltre allegare copia completa del fascicolo aziendale e dell'elenco delle particelle costituenti il fascicolo stesso, validato in una data anteriore a quella della pubblicazione del bando. **Ogni 10.000 m² di superficie pascolabile netta 1 punto.**

- predisporre e presentare un Piano Pastorale Aziendale per il comprensorio di pascolo redatto da Dottore Agronomo/Forestale specializzato in gestione pastorale, entro il 30/04/2023; in sede di gara dovrà essere consegnato impegno sottoscritto tra l'azienda proponente ed il professionista incaricato alla redazione dello stesso.
Nel caso in cui il piano sia già presente o in possesso della ditta aggiudicataria la stessa presenterà in sede di gara impegno scritto e controfirmato da professionista incaricato dell'aggiornamento; il concessionario si impegna altresì a cedere al concedente all'atto della consegna di quanto richiesto, i dati elaborati nel presente documento (pdf, shp file, dati relativi al carico ecc).
- Per tutti gli interventi da eseguire dovranno essere richieste le eventuali autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente e comunicare le modalità di esecuzione, l'inizio e la fine dei lavori all'U.T. competente;
- Realizzare tutto quanto proposto in sede di gara;
- accettare la concessione del comprensorio di pascolo, esercitare l'esercizio del pascolo nel territorio del Comune secondo il Regolamento Forestale Regionale vigente, il Regolamento Comunale Pascoli e le "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" (Con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 si sono approvate approvate le modifiche alle " Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete natura 2000 del Piemonte", contenute nell'allegato approvato con D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e modificato con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, riportate nell'allegato A), nel rispetto del patrimonio naturale e non apportare danni alla cotica erbosa.
- a cura del concessionario:
 - Spese per la manutenzione ordinaria
 - Spese riguardanti licenze, autorizzazioni, imposte e tasse comunali, nullaosta necessari per la conduzione dell'alpeggio.
 - Spese per tassa rifiuti (TARSU).
 - Le spese per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare dell'alpeggio.
 - evitare il pascolo nelle zone eventualmente individuate quali aree con divieto (temporaneo o permanente) di pascolo al fine di salvaguardare l'equilibrio e la conservazione della flora;
 - Per tutti gli interventi da eseguire richiedere le eventuali autorizzazioni necessarie, previste dalla normativa vigente, e comunicare le modalità di esecuzione, l'inizio e la fine dei lavori all'U.T. competente;
- Il Concessionario non potrà apportare modifiche di alcun genere ai beni avuti in concessione se non preventivamente autorizzate dalla Amministrazione Comunale.
- Il Concessionario dovrà mantenere in modo decoroso tutte le zone di attinenza al comprensorio.
- Il Concessionario dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in

particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;

- Il concessionario dovrà prendere visione dei documenti gestionali vigenti, e prendere accordi con l'U.T. o chi per lui competente per l'attuazione delle direttive impartite dalla Commissione Pascoli Comunale.
- Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall'attività svolta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
- Il concessionario è esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione precaria, ed in particolare:
 - di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, terreni, pascoli dell'alpeggio;
 - del corretto uso dei terreni oggetto del pascolo;
- Messa a disposizione a sue spese, del personale necessario per il funzionamento della attività nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08.
- Osservanza delle norme e delle prescrizioni sanitarie e relative alle idoneità, agibilità, salubrità e sicurezza dell'alpeggio.
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di:
 - evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - provvedere alla ripulitura a fine stagione delle aree utilizzate, temporaneamente, per depositare l'attrezzatura necessaria per il corretto funzionamento dell'attività;
- Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni previste dal Piano di pascolo redatto, aggiornato verificato e approvato dal Comune.

Art.9 – NORME PER IL PASCOLO

Il concessionario inoltre prende atto che la concessione dei terreni, come riportati nell'elenco delle particelle, se sono soggetti ad uso civico, sia a titolo precario e risolvibile dal Comune in qualunque momento si verifichi la necessità dell'uso pubblico da parte della collettività locale dei terreni stessi, senza che nulla sia dovuto allo stesso a titolo di indennizzo. In caso di risoluzione della concessione per i motivi sopra esposti, il Comune si impegna a far concludere la stagione di monticazione in corso al momento in cui sorgono le cause di risoluzione. La risoluzione della concessione comporterà per il Comune l'acquisizione della cifra annua di aggiudicazione proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo.

Durante il periodo di validità della concessione, nella conduzione della malga, al concessionario è posto divieto di:

- a) asportare il letame dal pascolo;
- b) effettuare il pascolo libero;
- c) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- d) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- e) circolare con veicoli non autorizzati;
- f) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
- g) pascolare nelle zone vietate.

Durante il periodo di validità della concessione al concessionario è posto l'obbligo di rispettare quanto previsto dalle prescrizioni al pascolo in bosco previste dal vigente PFA, oltre che le Norme di Conservazione Generale per il Piemonte e quelle Sito Specifiche per le ZSC ove il pascolo sia ricompreso all'interno di tali aree.

Art.10 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La concessione di cui al presente Capitolato comporterà l'assunzione dei seguenti oneri da parte del concessionario:

- A) Spese per la manutenzione ordinaria di cui all'art. 17, rilevate sia dal concessionario sia dal Comune nel corso di periodiche ispezioni. Tali opere dovranno comunque essere oggetto di apposite segnalazioni scritte al Comune, per sua opportuna conoscenza. Se tali opere non venissero eseguite, il Comune invierà specifico invito/diffida con lettera raccomandata. Se tale situazione continuerà a sussistere il Comune si sostituirà al Concessionario applicando le penali previste
- B) Spese per le opere richieste e approvate in sede di gara, comprese le spese per eventuali richieste di autorizzazioni e nulla-osta;
- C) Spese per tutto il personale impiegato nel funzionamento dell'attività.
- D) Spese per l'assicurazione di cui all'art.12.
- E) Spese riguardanti licenze, autorizzazioni, imposte e tasse comunali, nulla-osta necessari per la conduzione dell'alpeggio.
- F) Spese per tassa rifiuti (TARSU).
- G) Le spese per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare dell'alpeggio.
- H) Autocertificazione attestante l'assunzione di responsabilità per il recupero di capi morti o stipula di un contratto di assicurazione per il recupero di capi morti in alpe.

Art.11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune, le opere di manutenzione straordinaria, per i beni esistenti alla data del verbale di consegna della concessione, che si rendessero necessarie durante il periodo di gestione.

Tali lavori, a seguito di opportune verifiche tecniche, in relazione all'entità ed urgenza dei medesimi, saranno programmati nei periodi concordati con il Concessionario.

Le opere segnalate, se non creeranno pregiudizio all'esercizio delle attività, non potranno essere di pretesto al Concessionario per richieste non contemplate nel presente capitolato.

Art.12 - GARANZIE SU RISCHI E RESPONSABILITA' CIVILE

Con riferimento agli oneri prescritti dal capitolato d'oneri, il gestore ha l'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative e di produrre, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze all'Amministrazione.

Il gestore si assume l'onere di mantenere in vigore le coperture assicurative prescritte sino alla data di scadenza dell'affidamento/concessione e si obbliga a comunicare all'Amministrazione ogni intercorsa variazione, producendo la documentazione necessaria.

A tal fine, le polizze dovranno prevedere l'impegno dell'impresa di assicurazione, mediante clausola esplicita o appendice, a:

1. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
2. comunicare all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata l'eventuale mancato pagamento del premio anniversario, del premio di regolazione o di eventuali appendici che comportano il pagamento di un premio;
3. indirizzare l'avviso di recesso, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, anche all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del gestore. Il progetto delle coperture assicurative del gestore dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Qualora il gestore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto prescritto dal presente articolo, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice da cui risulti la sussistenza dei requisiti indicati.

In particolare, dovranno essere attivate, con oneri a carico del gestore, le seguenti coperture assicurative:

1) **Copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT)** stipulata presso una primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:

- l'oggetto della copertura deve ricomprendere tutte le attività e le incombenze a carico del gestore derivanti dal capitolato d'oneri, nulla escluso né eccettuato (la polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura delle proprie responsabilità quale Gestore della struttura (utenza pubblica), la copertura per la responsabilità derivante dalla conduzione degli impianti e delle strutture affidate in gestione ed indicare esplicitamente la manleva in favore dell'Ente proprietario delle strutture da ogni responsabilità connessa alla gestione della struttura);
- l'assicurazione deve essere valida per tutti i danni cagionati a terzi durante il periodo di concessione, custodia, manutenzione e gestione, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dagli utenti dell'attività e i danni alle attrezzature;
- massimale non inferiore a € 2.000.000;
- l'assicurazione deve ricomprendere le seguenti estensioni e condizioni:
 - primarietà della copertura in caso di esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, da chiunque stipulate;
 - tutti gli assicurati sono considerati terzi tra loro, ad eccezione delle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
 - responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o custodia dei beni immobili e mobili oggetto della convenzione;
 - responsabilità civile da inquinamento accidentale;
 - responsabilità civile per danni a terzi da incendio, con limite non inferiore a € 2.000.000 per sinistro; la presente garanzia è assicurabile, a scelta del concessionario, anche mediante polizza incendio (garanzia ricorso terzi);
 - responsabilità civile per danni a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività;
 - responsabilità civile per danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dell'attività assicurata;
 - responsabilità civile per danni a cose sulle quali e nelle quali si svolge l'attività assicurata;
 - responsabilità civile personale dei dipendenti, dei parasubordinati, collaboratori e delle persone del cui operato il gestore si avvale per danni cagionati a terzi, nello svolgimento delle proprie mansioni ed attività;
 - responsabilità civile da committenza;
 - responsabilità per cose in consegna e custodia;

2) **Copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) – IN CASO IL LOCATORE ABBAIA DIPENDENTI** - ai sensi:

- del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i.,
- del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i.,

- del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b). stipulata presso primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:
 - a. l'oggetto della copertura deve ricomprendere puntualmente tutte le attività e le incombenze a carico del concessionario derivanti dalla concessione, nulla escluso né eccettuato, mediante esplicita presa d'atto della compagnia;
 - b. il massimale deve essere adeguato all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del concessionario, con un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000, con il limite per prestatore di lavoro o soggetto ad esso assimilabile non inferiore a € 1.500.000;
 - c. espressa estensione della copertura volta a ricomprendere:
 - I. rivalsa INAIL, INPS ed altri Enti previdenziali;
 - II. malattie professionali degli assicurati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro 12 mesi o periodo più ampio dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza medesima.

3) Copertura assicurativa per il rischio incendio e altri danni subiti dai beni (immobili e mobili) condotti e custoditi in concessione stipulata presso primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:

- a. Rischio locativo
- b. Ricorso terzi (qualora non sia garantito mediante copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi)
- c. Fenomeno elettrico.

4) Autocertificazione attestante l'assunzione di responsabilità per il recupero di capi morti o stipula di un contratto di assicurazione per il recupero di capi morti in alpe.

Il comune resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta e di qualsiasi natura derivante dalle attività di cui al presente capitolato.

Art.13 - INTERVENTI DI MIGLIORIA

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art.14 - NOMINA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario con la firma del contratto assume la custodia del terreno e di tutto quanto relativo alla concessione in oggetto, e sarà quindi responsabile, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna di quanto in oggetto, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso graverà sul gestore che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

Art.15 - USO DEI TERRENI - SOSPENSIONE

Con la firma del contratto il Comune garantisce per tutta la durata della concessione il libero uso dei terreni di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie o disfunzioni sugli impianti che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.

Resta comunque inteso che nessun indennizzo sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale al Concessionario per un periodo di sospensione inferiore ad un mese.

Qualora l'impianto si renda inagibile per un periodo superiore, per grave colpa dell'Amministrazione, il Concessionario, trascorso tale periodo, potrà chiedere la risoluzione del contratto, con diritto a risarcimento o rimborsi da stabilirsi in accordo fra le parti.

Art. 16 - RISPETTO DELLE MISURE IGIENICO SANITARIE

Il Concessionario è tenuto al rispetto, per quanto di competenza, di tutte le operazioni e norme relative agli aspetti igienico sanitari.

Art. 17- OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Nel periodo di affidamento della concessione in oggetto, sono a totale carico del Concessionario tutte le opere di ordinaria manutenzione che si rendano necessarie nel corso della concessione stessa, sia che queste vengano rilevate dal concessionario che dal Comune, nel corso di periodiche ispezioni, oltre che quelle dichiarate in sede di gara a carico della viabilità del comprensorio: sentieri e strade bianche. Per opere manutentive si intendono: regimazione delle acque superficiali e loro allontanamento attraverso la manutenzione di canaline e solchi trasversali esistenti o con la realizzazione di nuovi; interventi migliorativi del fondo stradale ove necessario previo accordo con concedente; manutenzione generale dei sentieri del comprensorio oggetto di affidamento con sfalcio dei bordi dello stesso per una larghezza minima di 50 cm; sostituzione e manutenzione di manufatti presenti lungo i tracciati: piccoli ponti, passerelle, aree attrezzate, bacheche. Qualsiasi pericolo derivante dal cattivo stato di conservazione di quanto detto dovrà essere repentinamente segnalato al Comune e con lo stesso verranno concordate le modalità di risoluzione.

Tali opere dovranno comunque essere oggetto di apposite segnalazioni scritte al Comune, per sua opportuna conoscenza.

Nel caso in cui le suddette opere non vengano eseguite, il Comune invierà specifico invito - diffida con lettera raccomandata. Se tale situazione continuerà a sussistere, il Comune si sostituirà al Concessionario applicando le penali di cui all'articolo 23.

Al concessionario competono le opere di miglioramento dei pascoli.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione dei beni concessi.

Art. 18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.

Tali lavori, a seguito di opportune verifiche tecniche, in relazione all'entità ed urgenza dei medesimi, saranno programmati nei periodi concordati con il Concessionario.

Le opere segnalate, se non creeranno pregiudizio all'esercizio delle attività, non potranno essere di pretesto al Concessionario per richieste non contemplate nel presente Capitolato.

Art. 19 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare al Comune per iscritto, ogni problema, interrompendo, in caso di disfunzione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall'attività svolta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il concessionario è esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione precaria, ed in particolare:

- di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, terreni, pascoli;

- del corretto uso dei terreni oggetto del pascolo;

Qualunque danno, la cui sistemazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati ai beni, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art.20 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e a cose, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato.

Per la disciplina delle clausole assicuratorie obbligatorie si rimanda all'Art.12.

Art.21 - RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà restituire i beni nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal Verbale di Consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Amministrazione ed il normale logorio d'uso e dovrà asportare tutte le attrezzature di proprietà.

Alla riconsegna dei beni, che dovrà essere oggetto di apposito Verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Concessionario tutte le opere di ordinaria manutenzione, delle quali si dovrà fare cenno nel citato Verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

Eventuali danni documentati che venissero arrecati nel corso della gestione ai beni concessi, rimarranno a carico del Concessionario.

Art.22 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

Il Comune potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la concessione qualora:

- insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio o inosservanza degli obblighi del Concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della conduzione, senza che il Concessionario possa richiedere somme a titolo di indennizzo o mancato guadagno
- inadempienza nell'attuazione del cronoprogramma presentato in sede di gara.
- Inadempienza rispetto quanto definito dagli Art. 5 8 11
- Inosservanza del Piano Pastorale consegnato ed approvato e relativi aggiornamenti.

Art.23 - VERIFICHE E PENALI

L'Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.

Qualora il comprensorio di pascolo non venga caricata con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente in alpe non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato, l'Ente proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente, in caso del permanere dell'inadempimento, alla risoluzione del contratto. E' fatto salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizione emessa dall'autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione della normativa vigente.

Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, come previsto dal Decreto Legislativo 267/2000:

1. durata della monticazione e carico:

- per monticazione anticipata, demonticazione ritardata: € 25,00/giorno;
- carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA

2. obblighi del concessionario:

- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8: € 250,00 per ogni inadempienza;

3. art. 9 norme del pascolo:

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a), c), d), e), f), g): € 200,00;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b): € 500,00;

4. per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dal Comune verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo delle opere.

Art.24 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico il concessionario depositerà, all'atto della stipula del contratto, una cauzione pari ad una annualità del canone di concessione al lordo della media dell'importo totale dei lavori richiesti nei sei anni che non potrà essere imputato in conto canone di concessione, ma solo restituito al termine del rapporto.

Tale cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o versata presso la Tesoreria Comunale, Istituto Bancario e sarà restituita dopo l'avvenuta regolare riconsegna al Comune dell'alpeggio comunale in oggetto e, sempre che il Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo, ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

Il Comune avrà diritto a trattenere ed incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del Concessionario. Tale possibilità è estesa ai danni da esso direttamente ed indirettamente arrecati alle strutture ed impianti, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

Art.25 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione sono a carico del Concessionario.

Art.26 - REVOCA CONCESSIONE

Si fa presente che la mancanza di:

- a) deposito della cauzione così come previsto dall'art. 24 del presente Capitolato;
- b) stipula di idonee coperture assicurative così come previsto dall'art. 12 del presente Capitolato;
- c) rilascio di autocertificazione attestante l'assunzione di responsabilità per il recupero di capi morti o di stipula di apposita assicurazione;
- d) versamento tramite appositi bollettini trasmessi dall'Amministrazione degli oneri contrattuali nonché delle spese di registrazione del contratto,

condizioni, queste, necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto tra le parti, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione, determinerà la revoca della concessione precaria del comprensorio di pascolo, terreni di proprietà comunale, per le stagioni di pascolo dal 2023 al 2028 con conseguente impossibilità per il concessionario di accedere al comprensorio di pascolo oggetto del presente Capitolato.

Art.27 - CONTROVERSIE ED ARBITRATI

Tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente Tribunale di Torino il quale deciderà inappellabilmente anche per quanto attiene alle spese arbitrarie.